

CONTRATTO DI SERVIZIO RELATIVO ALLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI INIBIZIONE GELO E SGOMBERO NEVE STAGIONE INVERNALE 2017/2018

Tra il Comune di Novara (d'ora in poi, Comune), con sede in Via Rosselli, 1 C.F. 00125680033, e per esso il Dirigente competente con potere di firma, arch. Edoardo Candiani;

e

la ASSA S.p.A. (d'ora in poi, affidataria), con sede in Novara, strada Mirabella, C.F., nella persona del legale rappresentante, sig.;

Premesso che:

- con deliberazione di assemblea straordinaria del 20/06/2013 la società approvava un nuovo testo di Statuto ai sensi dei contenuti della deliberazione di Consiglio Comunale n° 32 del 20/06/13 ;
- ai sensi dell'art. 4 lett. n) dello Statuto, la società ha ad oggetto sociale anche l'attività finalizzata allo sgombero neve, attività di rimozione del ghiaccio ed altre attività connesse;
- con delibera di G.C. n. 384 del 24/11/2017 l'Amministrazione Comunale forniva indirizzi per l'affidamento in house ad Assa S.p.A. di Novara dei servizi di inibizione gelo e sgombero neve per la stagione invernale 2017/2018 demandando al Dirigente del Servizio Mobilità la predisposizione dei successivi atti gestionali;

si conviene quanto segue:

Art. 1 - Premesse

Le premesse, così come gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Art. 2 - Oggetto

Il presente contratto disciplina i rapporti tra il Comune e l'affidataria per quello che attiene l'affidamento del servizio di sgombero neve ed inibizione gelo come meglio identificato e specificato nell'allegato A "Organizzazione e fasi del servizio" e nell'allegato C "piano d'intervento" predisposto da ASSA S.p.a.

Art. 3 - Durata e proroga

Il presente contratto ha decorrenza **1° dicembre 2017 - 28 febbraio 2018** salvo anticipi o proroghe per necessità atmosferiche nella stessa stagione invernale.

E' prorogabile soltanto per iscritto e per espressa pattuizione delle parti. La proroga, salve pattuizioni scritte difformi, s'intende riferita all'intero contenuto del presente contratto e a tutte le sue condizioni, tranne che alla durata.

La proroga deve essere sottoscritta prima della data di scadenza.

Art. 4 – Prescrizioni tecniche. Strutture e attrezzature

Le caratteristiche tecniche, gli standard tecnici e le modalità di svolgimento concreto del servizio sono descritti nell'allegato A "Organizzazione e fasi del servizio" e nell'allegato C "piano d'intervento" predisposto da ASSA S.p.a., e sono da considerarsi parte integrante del presente contratto. Le modifiche rese o ritenute necessarie nel corso della gestione del servizio saranno proposte e concordate tra le parti in forma scritta.

Art. 5 – Corrispettivi e modalità di pagamenti del gestore

I corrispettivi annui di cui ai servizi oggetto del presente contratto, comprensivi dei costi variabili – relativi ad eventuali interventi aggiuntivi rispetto a quelli garantiti per il servizio inibizione gelo e allo sgombero neve - sono dettagliati nell'allegato B2.

L'importo dei costi fissi per la stagione 2017-18 ammonta ad € 130.832,00 + IVA.

A tale importo occorrerà aggiungere le singole prestazioni che saranno contabilizzate sulla base del servizio effettivamente svolto in caso d'intervento.

Al solo fine di quantificare di massima la spesa si prevede un importo complessivo (costi fissi + alcuni interventi) per la stagione 2017-18 preventivato del servizio pari ad € 194.832,00 + I.V.A. per l'esecuzione degli interventi sulle strade Comunali.

L'importo definitivo verrà definito al termine della stagione, in base agli interventi effettuati.

L'intervento si intende a prestazioni orarie compensate ai prezzi dell'allegato elenco B1.

Per il servizio di inibizione del gelo sono riconosciuti a stagione (dal 1° dicembre al 28 febbraio):

- un costo fisso annuo;
- un costo per ogni intervento effettuato escluse le forniture dei materiali;

Per le forniture di sale sfuso e/o sacchetti di sale i corrispettivi saranno riconosciuti sulla base della rendicontazione mensile fornita da ASSA S.p.A. in base a bolle di consegna, ricevute, ecc. secondo le modalità impartite dal Comune.

Per il servizio di sgombero neve è riconosciuto un costo fisso dal 1° dicembre al 28 febbraio per la stagione invernale 2017/2018, oltre ai costi sostenuti per ogni intervento.

In caso di anticipo del servizio rispetto al 1° dicembre e di proroga dopo il 28 febbraio verrà riconosciuto per la parte di costi fissi un importo proporzionale ai tempi di durata dell'attivazione anticipata/posticipata (calcolo del pro rata temporis riferito al costo contrattuale di cui all'allegato B2, tabella Costi fissi per il periodo stagionale) e per la parte di costi variabili un importo parametrato ai costi variabili relativi al livello di attivazione eventualmente effettuato (calcolo riferito al costo contrattuale di cui all'allegato B2 tabella Costi variabili per periodo stagionale)

Variazioni di Km di strade o mq di superfici interessati dagli interventi inferiori al 5% del totale dell'allegato C e che non comportano aumenti dei mezzi e del personale in reperibilità e/o creazione di nuovi lotti non costituiscono motivo per modifiche dei costi fissi.

ASSA emetterà tre fatture:

- a gennaio per i servizi resi nel mese di dicembre ed eventualmente a novembre;
- a febbraio per i servizi resi nel mese di gennaio;
- a marzo per i servizi resi nel mese di febbraio e per eventuali proroghe.

In fattura saranno indicati separatamente i costi fissi e i variabili.

Il pagamento avverrà entro 60 giorni dalla data della fattura.

Per il Servizio trova applicazione l'art. 3 della L. 13/08/2010 n° 136 e s.m.i. sulla "Tracciabilità dei flussi finanziari", pertanto l'appaltatore, a pena di nullità assoluta del contratto, si obbliga alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Art. 6 - Obblighi del gestore

Il gestore dovrà eseguire le prestazioni contrattuali con la cura e la diligenza del buon padre di famiglia riferibili all'attività da svolgere in modo da evitare possibili danni a persone e cose.

Il gestore sarà - in relazione al livello attivato (si veda all. A) - responsabile per danni a terzi, dipendenti da manchevolezze e/o negligenza e/o imperizia nell'esecuzione dei relativi servizi oggetto dell'intervento attivato e riferibili a sua esclusiva colpa.

Qualora venisse presentata al Comune di Novara una richiesta di risarcimento danni da parte di terzi, l'ente provvederà a trasmetterla ad ASSA dopo aver accertato che il sinistro si sia verificato in un'area coperta dall'intervento attivato nel giorno del sinistro. ASSA – nell'interesse pubblico - verificherà che il fatto si ponga in rapporto di causalità rispetto all'attività stessa, e che non siano avvenute violazioni di norme del codice della Strada (con particolare attenzione alle previsioni degli artt.140 e 141). Al fine di poter correttamente operare, le parti contraenti si aggiornano quotidianamente, mediante fax, sulla tipologia di intervento attivato.

Assa SpA non risponderà di danni a terzi occorsi nei luoghi di intervento e ascrivibili a problemi strutturali delle strade precedentemente segnalati ai competenti Servizi del Comune di Novara o

presenze di cantieri che non consentono il transito dei mezzi; per problemi strutturali delle strade resta in ogni caso a carico del Comune di Novara l'adozione di tutte le segnaletiche necessarie a informare gli utenti della presenza di eventuali problemi o della necessità di adottare specifiche cautele.

A maggior specificità, nella definizione delle responsabilità di cui sopra, si rimanda al dettaglio della tipologia e frequenza d'interventi concordati nell'Allegato A).

L'affidatario :

- è tenuto a presentare prima dell'inizio del servizio la documentazione prevista dall'art. 26 Dlgs. n. 81/2008 e s.m.i., per la parte riguardante i tipi di intervento previsti nel progetto;
- dovrà nominare idoneo personale responsabile dell'applicazione delle misure di sicurezza e del rispetto delle norme previste nel Dlgs n 81/2008;
- è responsabile dell'osservanza della predisposizione dei relativi apprestamenti e cautele antinfortunistiche.

Sulla base dell'art. 26 del D.lgs 81/08 ASSA promuove la cooperazione e il coordinamento elaborando un documento di valutazione dei rischi. Tale documento è allegato al contratto d'appalto e contiene la valutazione dei rischi da interferenze secondo una valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi alla tipologia di prestazione derivante dall'esecuzione del contratto.

ASSA SpA dovrà comunicare, come da modelli allegati:

- al più presto e comunque entro 24 ore l'attivazione e la chiusura del servizio sgombero neve;
- entro una settimana dalla chiusura le modalità (tempi di attivazione, mezzi e persone utilizzati, materiale impiegato, ecc.) di effettuazione del servizio svolto;
- entro il giorno 10 del mese successivo le date ed i mezzi impiegati per il servizio di inibizione gelo.

Art. 7 – Affidamento a terzi

L'affidataria potrà affidare a terzi parte del servizio definito nell'allegato A, purché rimanga prevalentemente in carico ad ASSA, nel pieno rispetto dei principi di efficacia, economicità ed efficienza.

L'affidataria è comunque responsabile del servizio e di eventuali danni causati da terzi affidatari del servizio.

Art. 8 – Copertura Assicurativa e Cauzione

Trattandosi di contratto di servizio mediante affidamento *in house*, non è dovuta alcuna cauzione.

ASSA, iscritta all'Albo Autotrasportatori, ha in essere polizze assicurative RC-Auto – che comprendono tutti i veicoli interessanti il servizio in oggetto - come da bilanci regolarmente approvati dal Comune di Novara ente controllante, e si impegna a mantenerle in essere per tutta la durata del presente contratto.

Analogamente ASSA ha in essere polizza assicurativa Responsabilità Civile verso Terzi e verso prestatori di Lavoro, come da bilanci regolarmente approvati dall'ente controllante, e si impegna a mantenerla in essere per tutta la durata del presente contratto. Tale polizza comprende anche il rischio derivante da attività oggetto del presente contratto e si impegna a mantenerla in vigore **per l'intera durata del servizio**, con i seguenti massimali:

- Euro 4.000.000,00 per ogni sinistro
- Euro 4.000.000,00 per ogni persona
- Euro 4.000.000,00 per danni a cose e/o animali.

La Società Assicuratrice deve obbligarsi – nei limiti dei massimali pattuiti – a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione ai rischi dell'attività oggetto del presente affidamento e descritta in polizza.

La polizza dovrà altresì prevedere l'esplicita inclusione del Comune di Novara nel novero dei terzi, pur nella sua veste di richiedente dei servizi-

Tutti gli oneri assicurativi, antinfortunistici, assistenziali e previdenziali, relativi al personale addetto ai servizi in appalto, sono a carico dell'affidatario il quale ne è il solo responsabile anche in deroga alle norme che disponessero l'obbligo del pagamento delle spese a carico del Comune o in solido con il Comune, con esclusione di ogni diritto di rivalsa.

Art. 9- Obblighi del Comune

Si rimanda ai contenuti dell'allegato A.

Art. 10 - Continuità del servizio

L'erogazione del servizio non può essere interrotta o sospesa se non per ragioni di forza maggiore o per ordine dell'Autorità o per necessità tecniche del servizio. In tutte queste ipotesi, l'interruzione o la sospensione debbono essere limitate al tempo strettamente necessario.

L'affidatario è comunque tenuto ad adottare ogni misura organizzativa e tecnica necessaria a prevenire la sospensione e l'interruzione ovvero a farvi fronte con il minor disagio per l'utenza e la collettività.

Restano a carico dell'affidatario i costi derivanti dall'interruzione o sospensione e la responsabilità verso l'utenza conseguente all'interruzione o sospensione del servizio.

Di ogni caso di sospensione o interruzione del servizio, l'affidatario deve dare immediata comunicazione al Comune, precisandone le ragioni e la durata e dando preciso conto delle misure adottate per contenere i disagi all'utenza e alla collettività. Al Comune è data facoltà di chiedere chiarimenti e di fornire suggerimenti, di cui l'affidatario s'impegna a tenere conto. Qualora il Comune lo richieda, adeguate informazioni saranno fornite alla collettività e all'utenza da parte dell'affidatario, concordando con lo stesso le modalità e gli eventuali costi supplementari per tale comunicazione.

Il Comune, nell'ambito delle sue funzioni e possibilità, è tenuto a fornire mezzi e supporto necessari alla rimozione delle cause che hanno determinato l'interruzione o la sospensione del servizio.

L'interruzione del servizio e la sua sospensione, se non dovute a cause di forza maggiore ovvero ad ordine dell'autorità ovvero a necessità tecniche del servizio, legittimano la risoluzione del contratto e la revoca del servizio e l'eventuale richiesta del risarcimento dei danni derivanti.

Art. 11 - Controllo sull'andamento del servizio. Nomina Comitato di Sorveglianza.

Trattandosi di affidamento in house, è istituito apposito Comitato di Sorveglianza al fine di vigilare sull'andamento del servizio e sul rispetto delle condizioni di cui al contratto, agli allegati e alla delibera comunale di indirizzo. Il suddetto Comitato sarà composto da:

- Dirigente del Servizio Manutenzione del Patrimonio Immobiliare;
- Responsabile dell'Unità Manutenzione Ordinaria Strade.

Al Comitato è concesso chiedere chiarimenti al gestore su questioni tecniche ed organizzative, attinenti al servizio e segnalare eventuali disservizi o inadempimenti.

Art. 12 - Tutela della riservatezza dei dati e delle informazioni

Il Comune è comunque tenuto a mantenere riservati dati ed informazioni che si riferiscano all'organizzazione d'impresa dell'affidatario ovvero ai sistemi di produzione di beni e servizi. Il Comune s'impegna altresì a non divulgare e altrimenti utilizzare dati ed informazioni di cui sia a conoscenza in ragione della sua posizione di socio e che, per loro natura o per decisione degli organi della società, abbiano carattere riservato. Il Comune adotta tutte le misure necessarie a garantire il rispetto degli obblighi di riservatezza da parte dei propri rappresentanti negli organi sociali.

Art. 13 - Penali, clausola risolutiva espressa, recesso dal contratto, revoca del servizio e diffida ad adempiere

1) Penali - Ove si verificano inadempimenti non gravi dell'affidatario, ovvero qualora l'affidatario non provveda a sanare l'irregolare esecuzione nel termine assegnato, il Comune applicherà una penale di €1.000,00 per ogni infrazione riscontrata che verrà trattenuta direttamente sui dovuti compensi.

Tra tali inadempienze sono comprese quelle relative al ritardato inizio delle operazioni di ogni mezzo e del relativo personale, e di ogni intervento previsti nell'allegato A.

2) Clausola risolutiva espressa - Le parti convengono che nel caso in cui si verificassero o ripetessero le inadempienze gravi elencate nel successivo comma, ovvero si ripetessero le inadempienze non gravi di cui sopra, il Comune avrà facoltà di risolvere di diritto il contratto ex art. 1456 C.C., previa comunicazione scritta all'affidatario (da effettuarsi con Raccomandata AR) dell'intenzione di avvalersi della clausola risolutiva.

Sono considerate inadempienze gravi le seguenti:

- a) in caso di dichiarazione dello stato di insolvenza o di fallimento dell'Azienda;
- b) in caso di gravi e/o reiterati inadempimenti/omissioni nella gestione del servizio e nell'adempimento dei suoi obblighi, nella esecuzione del Contratto (quali mancata o insufficiente reperibilità del personale impiegato nel servizio, gravi ritardi o mancata attivazione del servizio, sospensione senza giustificato motivo dello stesso, ecc.);
- c) in caso di cessione del Contratto a soggetti terzi senza preventiva autorizzazione del Comune;
- d) la mancata osservanza degli adempimenti inerenti la sicurezza;
- e) l'inosservanza delle disposizioni in materia di assicurazioni sociali, di contribuzione previdenziale e di rispetto dei minimi contrattuali nelle retribuzioni delle maestranze;
- f) il caso in cui venisse meno, nel corso della gestione, uno dei requisiti legittimanti l'affidamento in house del servizio e disciplinati dalla normativa comunitaria;
- g) tutte le ulteriori fattispecie specificamente qualificate in altri articoli del contratto quale causa di risoluzione di diritto del contratto.

Nel caso di cui alla lett. b), prima di pronunciare la risoluzione del Contratto, il Comune dovrà previamente indirizzare all'ASSA S.p.a. formale diffida. Qualora ASSA S.p.a. non si adegui all'intimazione entro il termine indicatole dal Comune a decorrere dalla data di ricevimento di detta intimazione, il Comune avrà la facoltà di risolvere il presente Contratto nelle modalità succitate.

Nel caso in cui si siano verificate ripetizioni delle inadempienze non gravi è fatta salva l'applicazione delle penali prescritte.

Negli altri casi di risoluzione è fatta salva richiesta di risarcimento dei danni se subiti.

In ognuna delle ipotesi sopra previste, il Comune non compenserà le prestazioni non eseguite, salvo il suo diritto al risarcimento dei maggiori danni.

In caso di risoluzione del contratto il Comune avrà la facoltà di affidare il servizio a terzi.

3) Recesso dal contratto - Il Comune può recedere dal contratto, anche se è stata iniziata la prestazione, purché tenga indenne l'affidatario delle spese sostenute, dei lavori eseguiti, e del mancato guadagno.

4) Revoca del servizio - Il Comune provvede alla revoca del servizio al verificarsi di mutamenti nelle condizioni di fatto e di diritto che hanno giustificato l'affidamento del servizio, purché tenga indenne l'affidatario delle spese sostenute, dei lavori eseguiti, e del mancato guadagno.

5) Diffida ad adempiere

Quando, nel corso del contratto, il Comune accerta che l'esecuzione contrattuale non procede secondo le condizioni stabilite, può fissare un congruo termine entro il quale l'affidatario si deve conformare; trascorso inutilmente tale termine il Comune potrà risolvere – di diritto - il contratto ex art. 1454 C.C.

Art. 14 - Disciplina della regolarità contributiva, assicurativa e previdenziale

ASSA S.p.a. è tenuta a garantire al Comune di Novara che il Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.), da richiedersi a norma di legge, sia emesso dagli organi competenti con esito positivo.

L'inosservanza da parte di ASSA S.p.a. delle disposizioni in materia di assicurazioni sociali, di contribuzione previdenziale e di rispetto dei minimi contrattuali nelle retribuzioni delle maestranze, costituisce un grave inadempimento contrattuale; pertanto qualora emergessero irregolarità ed inadempienze da parte di ASSA S.p.a. in relazione agli obblighi sopra indicati e non venissero sanate, tale fatto determina la risoluzione di diritto del contratto, con rivalsa da parte della Stazione appaltante per i danni che ne potranno derivare alla regolare esecuzione dell'opera, fermo restando,

in linea generale, la facoltà del Comune di Novara di sospendere i pagamenti.

Art. 15 - Controversie

Per qualsiasi controversia dovesse insorgere tra le parti circa l'interpretazione e l'applicazione del presente contratto sarà competente in via esclusiva il Foro di Novara.

Art. 16 - Applicazioni delle norme del Codice Civile in tema di obbligazioni e contratti. Spese contrattuali e registrazione.

Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente contratto è fatto rinvio alle norme del Codice Civile in tema di obbligazioni e contratti.

Le spese contrattuali e di registrazione sono a carico di ASSA.

(Seguono data, luogo di sottoscrizione e le sottoscrizioni)

Allegati:

- ALLEGATO A ORGANIZZAZIONE E FASI DEL SERVIZIO
- ALLEGATO B1 ELENCO PREZZI
- ALLEGATO B2 COSTI FISSI E VARIABILI
- ALLEGATO C fascicolo contenente il piano d'intervento predisposto da ASSA s.p.a. – Vie e cartografie

Ai fini e per gli effetti di cui all'art.1341 c.c. s'intendono lette, accettate ed espressamente sottoscritte le disposizioni di cui agli artt.:

- 3: durata e proroga;
- 6: obblighi dell'affidatario;
- 10: continuità del servizio;
- 13: penali, clausola risolutiva espressa, recesso dal contratto, revoca del servizio e diffida ad adempiere
- 15: controversie.

[Seguono data, luogo di sottoscrizione e le sottoscrizioni]